



Circondario Tribunale di Cassino



**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti
RICERCA**



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

6 marzo 2026

Dialoghi sulla normativa antiriciclaggio

Adeguate verifica del cliente e controllo costante: adempimenti centrali della collaborazione attiva

dott.ssa Gabriella Viggiano

Consigliera Nazionale – Area di delega Antiriciclaggio e Anticorruzione

Il Direttiva (Direttiva 2001/97/CE del 4.12.2001)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Il nuovo AML package del 31 maggio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE (Serie L) del 19 giugno 2024



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

direttiva (UE) 2024/1640
(VI direttiva antiriciclaggio)

in vigore dal
9 luglio 2024

recepimento
10 luglio 2027

Regolamento (UE)
2024/1620
AMLA

in vigore dal
26 giugno 2024

applicabile dal
1 luglio 2025

Regolamento (UE)
2024/1624
Single rulebook

in vigore dal
9 luglio 2024

applicabile
10 luglio 2027

Regole Tecniche

art. 11 - co. 2 - d.lgs. 231/2007



“Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne l’inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all’articolo 6, co. 4, lettera e) che li riguardano. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.”

Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette art. 35 D.Lgs. 231/2007



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

prima di compiere l'operazione

QUANDO

- ✓ sanno
- ✓ sospettano
- ✓ hanno motivi ragionevoli per sospettare
- ✓ che siano in corso
- ✓ o che siano state compiute
- ✓ o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa

TELEFISCO 2026

domanda



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

In caso di violazioni tributarie ai fini della segnalazione si deve considerare il superamento delle soglie penali per considerare doverosa la segnalazione di operazione sospetta ovvero nel caso di meri illeciti amministrativi non sussiste l'obbligo di segnalazione?

In considerazione della natura dichiarativa del reato tributario si deve considerare quale momento iniziale il termine di scadenza per la dichiarazione fiscale che scade l'anno successivo alla potenziale violazione o l'anno in corso della violazione?

TELEFISCO 2026

risposta GdF



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

L'articolo 35 del decreto legislativo 231 del 2007 dispone che i soggetti obbligati inviano senza ritardo all'unità di informazione finanziaria una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.

TELEFISCO 2026

risposta GdF



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto a cui è riferita.

La UIF con le istruzioni emanate il 18 dicembre 2025 ha ribadito che le segnalazioni di operazioni sospette, cosiddette SOS, rappresenta l'esito di un processo valutativo condotto a partire dall'individuazione di anomalie soggettive e oggettive che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio analizzano al fine di decidere se esse possono essere giustificate sulla base delle informazioni a disposizione o se invece sono tali da configurare sospetti.

TELEFISCO 2026

risposta GdF



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Nel decreto processo valutativo **sono evitati automatismi e approcci cautelativi**, per esempio, fondati sul mero superamento di soglie quantitative minime, sulla ricezione di richieste di informazioni o sui controlli delle autorità. Pertanto gli elementi informativi rilevanti devono essere esplicitati, indicando le circostanze soggettive e oggettive su cui è fondato il sospetto.

Sul presupposto che la segnalazione rappresenta uno strumento per prevenire la realizzazione di attività illecite e non presuppone la disponibilità di informazioni costituenti notizia di reato, il sospetto che si stia compiendo un'attività illecita è elemento sufficiente per l'invio di una segnalazione di operazione sospetta, sia nel caso in cui il segnalante non abbia la certezza che siano state superate le soglie di rilevanza penale, sia prescindendo dal termine di presentazione della dichiarazione fiscale.

Adeguate verifica (artt. 17-30 del d.lgs. 231/2007)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Scopo dell'adempimento

L'adempimento è posto in essere per le prestazioni professionali continuative (aventi durata nel tempo) e per le prestazioni occasionali, ivi incluse quelle ad esecuzione istantanea, che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero per tutte quelle prestazioni a contenuto economico-patrimoniale per le quali non sia identificabile il valore dell'oggetto della prestazione (N.B. i riferimenti sono al valore dell'oggetto della prestazione e non al compenso professionale).

Scopo dell'adempimento

L'adempimento è posto in essere per le prestazioni professionali continuative (aventi durata nel tempo) e per le prestazioni occasionali, ivi incluse quelle ad esecuzione istantanea, che comportino la movimentazione o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale, se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 euro, ovvero per tutte quelle prestazioni a contenuto economico-patrimoniale per le quali non sia identificabile il valore dell'oggetto della prestazione (N.B. i riferimenti sono al valore dell'oggetto della prestazione e non al compenso professionale).

Adeguate verifica (artt. 17-30 del d.lgs. 231/2007)

L'adempimento consiste:

1. Nell'identificazione del cliente (e acquisizione di un documento di riconoscimento), dell'esecutore e del titolare effettivo
2. Nell'acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale
3. Nel controllo costante, in caso di rapporto continuativo

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

SEMPLIFICATA
(art. 23)

ORDINARIA
(artt. 18-19)

RAFFORZATA
(artt. 24-25)

Quale effettuare?

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Al fine di determinare quale tipologia di adeguata verifica dovrà essere applicata al cliente (semplificata-ordinaria- rafforzata), il Professionista procede alla valutazione del rischio allo stesso connesso, identificando il **rischio inerente** legato alla prestazione professionale e il **rischio specifico** attribuibile al cliente e alla prestazione richiesta e addivenendo - attraverso l'applicazione della seguente formula - alla definizione del **rischio effettivo** che determina l'adeguata verifica da applicare.

$$\text{RISCHIO EFFETTIVO} = \text{RISCHIO INERENTE} \times 30\% + \text{RISCHIO SPECIFICO} \times 70\%$$

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

• STEP 1

acquisire la dichiarazione del Cliente ex art. 22 d.lgs. 231/2007
(Modello AV.4)

Art. 22

(Obblighi del cliente)

1. I clienti forniscono per iscritto, **sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Art. 19

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (co. 1 lett. b)

la verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, **solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.**

RT 2 - Adeguata verifica della clientela



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

- STEP 2

Compilare il Modello AV.1
per determinare il rischio effettivo

RISCHIO EFFETTIVO = RISCHIO INERENTE x 30%+ RISCHIO SPECIFICO x 70%



rischio connesso all'attività svolta dal professionista
considerata per categorie omogenee in termini oggettivi e
astratti, individuato in via indicativa nelle tabelle 1 e 2 della
Regola Tecnica n. 2

Resta inteso che la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal professionista, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, del d.lgs. 231/2007).

REGOLA DI CONDOTTA



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Nel caso in cui la prestazione professionale oggetto di valutazione del rischio inerente sia tra quelle ricomprese nella Tabella 1 della RT2, l'adeguata verifica s'intende assolta con l'applicazione della relativa regola di condotta; rimane fermo che la documentazione acquisita in ragione delle indicazioni ivi contenute va a costituire il fascicolo relativo a quell'incarico professionale e, quindi, conservata e archiviata. Resta inteso, altresì, che il Professionista, anche nel caso in cui possa assolvere all'obbligo tramite regola di condotta, è libero di optare per l'adeguata verifica semplificata, ordinaria o rafforzata laddove valuti in concreto per il caso specifico un rischio diverso da quello non significativo.

RISCHIO SPECIFICO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

il rischio riferibile al cliente e alla prestazione professionale per come in concreto definita in occasione del conferimento dell'incarico



CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Rilevanza	Valori di rischio
NON SIGNIFICATIVO	1
POCO SIGNIFICATIVO	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	3
MOLTO SIGNIFICATIVO	4

TABELLA A ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	LIVELLO DI RISCHIO
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	
Area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte	

**RISCHIO SPECIFICO
CLIENTE**
Somma punteggi
tabella A

CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

TABELLA B ASPETTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	LIVELLO DI RISCHIO
Tipologia	
Modalità di svolgimento	
Ammontare della prestazione	
Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	

Rilevanza	Valori di rischio
NON SIGNIFICATIVO	1
POCO SIGNIFICATIVO	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVO	3
MOLTO SIGNIFICATIVO	4

**RISCHIO SPECIFICO
PRESTAZIONE**
Somma punteggi
tabella B



CALCOLO DEL RISCHIO SPECIFICO

valori	Rischio specifico
da 1 < 1,6	Non significativo
da 1,6 < 2,6	Poco significativo
da 2,6 < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 < 4	Molto significativo

**RISCHIO SPECIFICO
CLIENTE**
Somma punteggi
tabella A



**RISCHIO SPECIFICO
PRESTAZIONE**
Somma punteggi
tabella B

**RISCHIO SPECIFICO
COMPLESSIVO**

=



10

N.B Con riferimento ad alcune prestazioni professionali quali revisione legale dei conti, tenuta della contabilità, assistenza e consulenza continuativa generica in ambito contabile e fiscale (NEW), la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che in relazione a dette prestazioni il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per 4

RISCHIO EFFETTIVO



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				

Somma dei valori ponderati	Rischio effettivo
da 1 < 1,6	Non significativo
da 1,6 < 2,6	Poco significativo
da 2,6 < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 < 4	Molto significativo

non significativo (1)	poco significativo (2)	abbastanza significativo (3)	molto significativo (4)
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

ANTICORRUZIONE

Il rischio effettivo



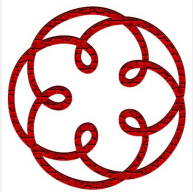
Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il professionista dovrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo la misura rappresentata nella seguente scala graduata

Grado di rischio	Misure di adeguata verifica
Non significativo	Per i casi di cui alla Tabella 1: regole di condotta Per tutti gli altri casi: Semplificate
Poco significativo	Semplificate
Abbastanza significativo	Ordinarie
Molto significativo	Rafforzate



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



Grazie